



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

MARIA	ACIERNO	Presidente
LAURA	TRICOMI	Consigliere
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere- Rel.
ALBERTO	PAZZI	Consigliere
MAURA	CAPRIOLI	Consigliere

Oggetto

Promessa di
matrimonio;
restituzione dei
doni; risarcimento
dei danni morali.
Ud. 25/02/2026 CC
CC
R.G.N. 8348/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8348/2025 proposto da:

██████████ rappresentata e difeso dall'avv. ██████████
██████████, per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

██████████-██████████ rappres. e difesa dall'avv. ██████████ ██████████, per
procura speciale in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 56/2025 emessa dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria, pubblicata il 17.01.2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

Con atto di citazione notificato il 15.02.2013, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Siderno (poi confluito nel Tribunale di Locri) chiedendo la restituzione dei doni effettuati in vista del matrimonio, poi non celebratosi.

Con sentenza del 2020, il Tribunale di Locri rigettava la domanda, ed accoglieva in parte la domanda risarcitoria avanzata dalla [REDACTED] condannando l'attore al pagamento della somma di € 14.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.

Con sentenza del 17.1.2025 la Corte territoriale rigettava l'appello [REDACTED] osservando che: era pacifico e non contestato che le parti avessero avuto una relazione, e che nel periodo in esame l'appellante non fosse ancora divorziato, e che nel corso della relazione l'appellante avesse fatto diversi doni all'appellata; non vi era la prova che i doni fossero stati fatti a causa della promessa di matrimonio, e non fossero invece giustificati ex art. 770 comma 2 c.c., in quanto le donazioni erano da ricollegare alla riconoscenza per servizi resi e liberalità d'uso; non era in contestazione, ed era stato dimostrato anche dall'escussione dei testimoni indicati dall'appellata, che la [REDACTED] avesse rinunciato a turni di lavoro e avesse affrontato spese di viaggio costanti per trascorrere il fine settimana con l'appellante, e dal 2009 avesse ospitato il figlio dell'appellante, all'epoca bisognoso di cure anche psicologiche; i beni e le somme donate, quindi, erano da qualificare come una donazione di uso regolata dall'art. 770 co. 2 c.c., prive del collegamento causale con la promessa di matrimonio non realizzatasi; difatti, l'appellante aveva versato delle somme in favore della [REDACTED] nel periodo in cui il figlio era ospite di quest'ultima, giungendo a saldare alcuni suoi debiti, ed aveva continuato a versare alcune somme anche dopo la rottura del rapporto; anche le vicende relative all'autovettura



apparivano del tutto slegate da un progetto matrimoniale, avendo l'appellante richiesto la permuta dell'auto acquistata dalla [REDACTED] con altra auto di maggior valore, pagata dall'attore; la donazione del denaro si inseriva quindi nell'ambito delle regalie d'uso in occasione di ricorrenze, così come le altre regalie ammesse dalla appellata e non contestate [REDACTED] inoltre, l'attore non aveva dimostrato l'esistenza di una seria promessa di matrimonio; entrambe le parti all'epoca dei fatti erano sposate, e non risultava in atti che il ricorrente avesse intrapreso il procedimento di separazione; era irrilevante lo scambio di anelli -tipo fede nuziale- e la presunta cerimonia sulla spiaggia, di cui l'unica prova era il "sentito dire", ossia voce di paese di certo non assimilabile al fatto notorio, trattandosi di circostanze che non assumevano il valore di elementi indiziari della seria intenzione di giungere al matrimonio, dovendo essere lette unitamente agli altri elementi caratterizzanti la relazione tra le parti; la vaghezza del progetto di vita comune emergeva anche dalla narrazione dell'attore, che non aveva indicato neanche quale sarebbe stata la futura sede della vita comune, nonché dalle deposizioni degli altri testimoni, che avevano qualificato la relazione tra i due al più come extraconiugale; l'appellata aveva poi prodotto documentazione relativa alla permanenza di rapporti tra l'appellante e la moglie ancora nel 2013, circostanza non contrastata dall'appellante; era infondata la domanda di risarcimento del danno biologico della [REDACTED] mentre la somma riconosciuta per danno non patrimoniale era legata agli episodi di violenza e minaccia non contestati dal ricorrente e confermati dal teste [REDACTED] per cui non poteva essere l'oggetto di un preventivo e spontaneo risarcimento offerto [REDACTED] mediante le dazioni di denaro legate alla permanenza del proprio figlio presso l'appellata; la prova era stata ricavata dalle stesse ammissioni dell'appellante e dalla



deposizione di [REDACTED] la condotta tenuta dall'appellante presentava gli estremi della molestia per sfociare in un comportamento assimilabile alle condotte persecutorie previste e punite dall'art. 612 bis c.p.c., né l'incasso delle somme poteva essere considerato segno della mancanza di turbamento da parte dell'appellata; la medesima conclusione valeva anche per le minacce, che di certo non perdevano la loro valenza perché inserite in una dinamica familiare conflittuale, essendo anzi il conflitto familiare lo scenario ricorrente delle ipotesi di violenze e maltrattamenti in famiglia.

[REDACTED] ricorre in cassazione, avverso la sentenza d'appello, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. [REDACTED] resiste con controricorso.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 80 c.c. e 770 c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto che il ricorrente non avrebbe fornito la prova che i doni fossero stati fatti a causa della promessa di matrimonio, lamentando, al riguardo, l'erronea valutazione dei vari elementi istruttori acquisiti (scambio delle fedeli; cerimonia in spiaggia; notorietà della relazione prematrimoniale).

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per aver la Corte d'appello accolto la domanda riconvenzionale della [REDACTED] pur avendo quest'ultima dichiarato nella comparsa di costituzione (con effetto confessorio) che il ricorrente aveva saldato ogni pendenza economica anche "per le angosce e i disagi" subiti da lei e dal figlio a causa del comportamento (asseritamente) perpetrato dallo stesso [REDACTED]

In particolare, il ricorrente assume: che la Corte territoriale avrebbe errato nel liquidare la somma di Euro 14.000,00 a titolo di danno morale, poiché non oggetto di domanda; l'unico danno richiesto era



quello biologico, non provato, neppure in base alla c.t.u. e, comunque, il danno era stato già liquidato per come confessato dalla [REDACTED] nella comparsa di costituzione.

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'articolo dell'art. 2697 c.c., per aver la Corte d'appello accolto, anche se parzialmente, la domanda riconvenzionale, valorizzando l'omessa contestazione dei fatti- avendo il c.t.u. escluso ogni patologia di carattere psichiatrico- e per aver inquadrato il fatto nelle varie fattispecie penali che, invece, erano da valutare all'interno di un contesto familiare, anche se ormai deteriorato,

Il primo motivo è inammissibile.

Tanto il Tribunale di Locri quanto la Corte di Appello di Reggio Calabria si sono espressi sugli elementi di fatto e di diritto proposti dal ricorrente ed hanno concordemente ritenuto che i fatti allegati in giudizio e le prove raccolte non consentivano di ritenere provata una concreta promessa di matrimonio e dunque di poter ritenere provata la fattispecie prevista dall'art. 80 c.c.

La doglianza tende dunque a suscitare un diverso apprezzamento dei fatti.

Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta, in sostanza, che: a) la [REDACTED] non aveva chiesto il risarcimento del danno morale; i disagi patiti dall'appellata erano stati comunque ristorati dai versamenti di denaro effettuati a suo favore.

Al riguardo, la Corte d'appello, rigettata la domanda risarcitoria relativa al danno biologico, e ritenuto che la domanda riguardasse anche i danni non patrimoniali, ha liquidato tali danni quale diretta conseguenza delle condotte ascritte al ricorrente, concretizzanti i reati di molestia e minaccia, escludendo al riguardo ogni forma di ristoro.



Invero, in tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c (Cass., n. 13439/2025; n. 31546/2019).

Ora, nella specie, il ricorrente non ha dedotto un vizio di motivazione nel censurare la sentenza impugnata, denunciando invece una violazione dei principi di distribuzione dell'onere della prova e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, critiche non pertinenti alla dedotta questione dell'erronea qualificazione della domanda in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale.

Inoltre, la doglianza è diretta al puro riesame dei fatti in ordine all'asserito risarcimento dei danni morali, peraltro limitata al vizio di violazione di legge.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, mirando genericamente a riesaminare i fatti e le prove acquisite nel giudizio di primo grado al fine di far accertare che non si erano realizzate le condotte antigiuridiche attribuite al ricorrente a danno della [REDACTED]

Al riguardo, la critica non attinge la *ratio decidendi*, fondata sulle condotte illecite, ma tende a sminuire la rilevanza oggettiva dei fatti ascritti al ricorrente mediante argomentazioni irrilevanti e non inerenti al caso concreto.

Le spese seguono la soccombenza.



P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 febbraio 2026.

La Presidente
Dott.ssa Maria Acierno

